

COMUNE di MONSUMMANO TERME

Provincia di Pistoia

Ufficio Polizia Municipale

**REGOLAMENTO COMUNALE
SULLA VIDEOSORVEGLIANZA**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. _____ del _____

esecutiva il _____



CAPO I°
disposizioni generali

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Finalità

Art. 4 – Principi applicabili al trattamento dei dati personali

CAPO II°
soggetti

Art. 5 - Titolare

Art. 6 – Responsabile della gestione tecnica degli impianti e del trattamento dei dati personali

Art. 7 – Incaricati del trattamento dei dati personali

Art. 8 – Soggetti esterni

CAPO III°
trattamento dei dati personali

Art. 9 – Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

Art.10- Conservazione dei dati personali

Art.11- Obblighi connessi al trattamento dei dati personali

Art.12- Informativa

Art.13- Comunicazione e diffusione dei dati personali

Art.14- Cessazione del trattamento dei dati personali

Art.15- Diritti dell'interessato

CAPO IV°
misure di sicurezza

Art.16- Caratteristiche degli impianti

Art.17- Sicurezza dei dati personali

Art.18- Accesso alle centrali di controllo

Art.19- Accesso agli impianti e credenziali

CAPO V°
tutela amministrativa

Art.20- Tutela amministrativa e giurisdizionale

CAPO VI°
disposizioni finali

Art.21- Norma di rinvio

Art.22- Pubblicità del regolamento

Art.23- Entrata in vigore



CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza attivati nel territorio del Comune di Monsummano Terme.

2. in particolare il presente regolamento:

a) individua gli impianti di videosorveglianza di proprietà del Comune di Monsummano Terme o da esso gestiti;

b) definisce le caratteristiche e le modalità di utilizzo degli impianti di videosorveglianza;

c) disciplina gli adempimenti, le garanzie e le tutele per il legittimo e pertinente trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza.

3. Gli impianti di videosorveglianza attivati nel territorio del Comune di Monsummano Terme sono individuati tramite apposito provvedimento della Giunta Comunale.

Tali impianti:

a) riprendono e registrano immagini che permettono di identificare in modo diretto o indiretto le persone riprese;

b) consentono unicamente riprese video;

c) sono installati in corrispondenza dei luoghi indicati nell'apposito provvedimento della Giunta Comunale;

d) sono installate e gestite dal Comandante della Polizia Municipale;

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

a) per “*codice*”, il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni;

b) per “*impianto di video sorveglianza*”, qualunque impianto di ripresa, fissa o mobile, composto da una o più telecamere, in grado di riprendere e registrare immagini e suoni, utilizzato per le finalità indicate nell'art. 3 del presente regolamento;

c) per “*banca dati*”, il complesso di dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza;

d) per “*trattamento*”, qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, la interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati personali;

e) per “*dato personale*”, qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile anche indirettamente, e rilevata con trattamenti di immagini effettuati mediante gli impianti di videosorveglianza;

f) per “*titolare*”, l'Ente Comune di Monsummano Terme, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dati personali;

g) per “*responsabile del trattamento dei dati personali*”, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposta dal medesimo al trattamento dei dati personali;

h) per “*responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza*”, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposta dal medesimo alla manutenzione degli impianti di videosorveglianza;

i) per “*incaricati*”, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile del trattamento dei dati personali;

l) per “*interessato*”, la persona fisica a cui si riferiscono i dati personali;



- m)** per “*comunicazione*”, il dare conoscenza dei dati personali ad uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- n)** per “*diffusione*”, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- o)** per “*dato anonimo*”, il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificativo o identificabile;
- p)** per “*blocco*”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

Art. 3

Finalità

1. L'utilizzo degli impianti di videosorveglianza è finalizzato a:

- a)** prevenire e reprimere atti delittuosi, attività illecite ed episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale, al fine di garantire maggiore sicurezza ai cittadini nell'ambito del più ampio concetto di “sicurezza urbana” di cui all'art. 1 del Decreto del Ministro dell'interno 5 agosto 2008;
- b)** vigilare sull'integrità, sulla conservazione e sulla tutela del patrimonio pubblico e privato, dell'ordine, del decoro e della quiete pubblica;
- c)** controllare determinate aree del territorio comunale;
- d)** monitorare i flussi di traffico;
- e)** espletare attività di controllo volte ad accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose, oltre al monitoraggio del rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti, la cui violazione è sanzionata amministrativamente.

2. Il Comune promuove ed attua, per la parte di competenza, politiche di controllo del territorio, integrate con organi istituzionalmente preposti alla sicurezza pubblica. A tal fine il Comune, previa intesa o su richiesta delle autorità di pubblica sicurezza e degli organi di polizia, può disporre l'utilizzo degli impianti comunali di videosorveglianza ai fini di prevenzione e repressione di atti delittuosi. I dati così raccolti vengono utilizzati esclusivamente dalle autorità ed organi anzidetti;

3. Per le attività di cui al suindicato comma 1, lettera e), la Polizia Municipale potrà avvalersi di sistemi mobili di videosorveglianza, messi a disposizione anche dal gestore del servizio di raccolta dei rifiuti.

4. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, gli impianti di videosorveglianza non possono essere utilizzati per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.

5. Gli impianti di videosorveglianza non possono essere utilizzati per l'irrogazione di sanzioni per infrazioni al Codice della Strada, ma esclusivamente per l'eventuale invio da parte delle Centrali Operative di personale con qualifica di organo di polizia stradale per le contestazioni ai sensi del Codice della Strada.

Art. 4

Principi applicabili al trattamento dei dati personali

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza gestiti dal Comune di Monsummano Terme e collegati alla centrale di controllo ubicata nella sede del Corpo della Polizia Municipale di Monsummano Terme, e di altra eventuale centrale di controllo dislocata presso la locale Stazione dei Carabinieri, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e alla identità personale. Garantisce al contempo il rispetto dei diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento.



2. L'utilizzo degli impianti di videosorveglianza comporta esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transitano nell'area interessata.
3. Il trattamento dei dati personali si svolge nel pieno rispetto dei principi di liceità, finalità, necessità e proporzionalità, sanciti dal Codice.
4. In attuazione dei principi di liceità e finalità, il trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza è effettuato dal Comune di Monsummano Terme esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 3 del presente regolamento.
5. In attuazione del principio di necessità, gli impianti di videosorveglianza ed i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere raggiunte mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
6. In attuazione del principio di proporzionalità e dei criteri di pertinenza e non eccedenza, gli impianti di videosorveglianza sono configurati in modo da raccogliere esclusivamente i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese ed evitando, quando non indispensabili, immagini dettagliate, ingrandite o con particolari non rilevanti.

CAPO II SOGGETTI

Art. 5

Titolare

1. Il Comune di Monsummano Terme è titolare del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento. A tal fine il Comune di Monsummano Terme è rappresentato dal Sindaco, a cui compete ogni decisione circa le modalità del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza.
2. Il Sindaco, in qualità di rappresentante del titolare del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza:
 - a) definisce le linee organizzative per l'applicazione della normativa di settore;
 - b) effettua le notificazioni al Garante per la protezione dei dati personali;
 - c) nomina il responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza e del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza, impartendo istruzioni ed assegnando compiti e responsabilità;
 - d) detta le linee guida di carattere fisico, logico ed organizzativo per la sicurezza del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza;
 - e) vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni impartite.

Art. 6

Responsabile della gestione tecnica degli impianti e del trattamento dei dati personali

1. Il Comandante del Corpo di Polizia Municipale di Monsummano Terme, o il diverso soggetto individuato dal Sindaco, è designato quale responsabile della gestione tecnica degli impianti e del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento. La nomina è effettuata con decreto del Sindaco, nel quale sono analiticamente specificati i compiti affidati al responsabile. E' consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del soggetto designato, previa approvazione da parte del Sindaco.



2. Il responsabile effettua il trattamento nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, ivi incluso il profilo della sicurezza, e delle disposizioni del presente regolamento.

3. I responsabili effettuano il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare, il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle proprie disposizioni e istruzioni.

4. Il Comandante del Corpo di Polizia Municipale di Monsummano Terme, o il diverso soggetto individuato dal Sindaco, in qualità di responsabile del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza:

a) adotta le misure e dispone gli interventi necessari per la sicurezza del trattamento dei dati e la correttezza dell'accesso ai dati;

b) cura la gestione delle modalità di ripresa e di registrazione delle immagini;

c) collabora con il Segretario Generale per l'evasione delle richieste di esercizio dei diritti degli interessati;

d) custodisce le chiavi di accesso ai locali delle centrali di controllo e le chiavi dei locali e degli armadi nei quali sono custoditi i supporti contenenti le registrazioni.

5. Il Comandante della Polizia Municipale o il diverso soggetto individuato dal Sindaco, inoltre, assegna e custodisce le credenziali di accesso necessarie per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza.

Art. 7

Incaricati del trattamento dei dati personali

1. Il Comandante del Corpo di Polizia Municipale di Monsummano Terme, o il diverso soggetto individuato dal Sindaco, nomina gli incaricati in numero sufficiente a garantire il trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento. La nomina è effettuata con atto scritto, nel quale sono analiticamente specificati i compiti affidati agli incaricati e le prescrizioni per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati.

2. Gli incaricati sono nominati tra gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale che per esperienza, capacità e affidabilità forniscono idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.

3. Gli incaricati effettuano il trattamento attenendosi scrupolosamente alle istruzioni impartite dal titolare e dal responsabile del trattamento dei dati personali.

4. Nell'ambito degli incaricati, sono designati, con l'atto di nomina, i soggetti ai quali sono affidate la custodia e la conservazione delle chiavi di accesso ai locali delle centrali di controllo e delle chiavi dei locali e degli armadi nei quali sono custoditi i supporti contenenti le registrazioni.

Art. 8

Soggetti esterni

1. Ai soggetti esterni al Comune di Monsummano Terme e dei quali questo si avvale a qualsiasi titolo per lo svolgimento di servizi e attività per le quali si trattano dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento, si applica la disposizione dell'art. 5 del regolamento per la tutela della riservatezza dei dati personali.

CAPO III

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 9

Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali



1. I dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono:

- a)* trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b)* raccolti e registrati per le finalità di cui all'articolo 3 del presente regolamento, e resi utilizzabili in altre operazioni di trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;
- c)* esatti e, se necessario, aggiornati;
- d)* trattati in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per il quale sono raccolti;
- e)* conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità per le quali sono stati raccolti e poi trattati.

2. Gli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento consentono riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, in bianco e nero in caso contrario. Non sono effettuate riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali al soddisfacimento delle finalità di cui all'articolo 3 del presente regolamento.

3. I segnali video delle unità di ripresa sono inviati alle centrali di controllo ubicate presso le sedi del Comune di Monsummano Terme e della Stazione Carabinieri di Monsummano Terme. Ove possono essere visualizzate, la registrazione delle immagini avverrà tuttavia esclusivamente sul server ubicato presso il Comune di Monsummano Terme.

Art. 10

Conservazione dei dati personali

1. I dati personali registrati mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono conservati per un periodo di tempo non superiore a sette giorni dalla data di rilevazione. Decorso tale periodo, i dati registrati sono cancellati con modalità automatica.

2. La conservazione dei dati personali per un periodo di tempo superiore a quello indicato dal comma 1 del presente articolo è ammessa esclusivamente su specifica richiesta dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso;

3. Fuori delle ipotesi espressamente previste dal comma 2 del presente articolo, la conservazione dei dati personali per un tempo eccedente i sette giorni è subordinata ad una verifica preliminare del Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 11

Obblighi connessi al trattamento dei dati personali

1. L'utilizzo del brandeggio da parte degli incaricati avviene nel rispetto dei limiti previsti dal presente regolamento.

2. L'utilizzo degli impianti è consentito esclusivamente per il controllo di quanto si svolge nei luoghi pubblici, mentre esso non è ammesso nelle proprietà private.

3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati, i dati personali registrati mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento possono essere esaminati, nel limite di tempo di sette giorni previsto per la conservazione, esclusivamente in caso di effettiva necessità e per il soddisfacimento delle finalità di cui all'articolo 3 del presente regolamento.

4. La mancata osservanza degli obblighi previsti dal presente articolo può comportare l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative, oltre che l'avvio di eventuali procedimenti penali.

Art. 12

Informativa



1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 del Codice e dal provvedimento in materia di videosorveglianza emanato dal Garante per la protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010, al trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento non si applicano le disposizioni riguardanti l'obbligo di fornire una preventiva informativa agli interessati.

2. Fermo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, il comune di Monsummano Terme informa gli interessati il funzionamento degli impianti di videosorveglianza tramite le seguenti forme semplificate di informativa:

a) pubblicazione sul sito internet istituzionale di planimetrie e di altra documentazione relativa alle zone video sorvegliate;

b) Posizionamento di cartelli contenenti l'informativa di cui all'articolo 13 del Codice ed al provvedimento in materia di videosorveglianza emanato dal Garante per la protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010.

3. I Cartelli di cui alla lettera "b" del comma precedente saranno collocati altresì per rendere noto agli interessati il funzionamento degli impianti di videosorveglianza installati all'interno di edifici comunali.

Art. 13

Comunicazione e diffusione dei dati personali

1. La comunicazione dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento, da parte del Comune di Monsummano Terme a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa, quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma, la comunicazione è ammessa, quando è comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali e può essere e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'articolo 19 comma 2, del Codice.

2. Ai sensi e per gli effetti del comma 1 del presente articolo, non si considera comunicazione la conoscenza dei dati personali da parte dei soggetti incaricati ed autorizzati per iscritto a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dai responsabili e che operano sotto la loro diretta autorità.

3. È in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati personali richiesti, in conformità alle leggi, da forze di polizia, Autorità Giudiziaria, organismi di informazione e sicurezza, o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'articolo 58, comma 2, del Codice, per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento e repressione dei reati.

Art. 14

Cessazione del trattamento dei dati personali

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento, i dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono distrutti.

Art. 15

Diritti dell'interessato

1. Si applica la disposizione dell'articolo 9 del regolamento per la tutela della riservatezza dei dati personali.

CAPO IV

MISURE DI SICUREZZA

Art. 16

Caratteristiche degli impianti



1. Il sistema si compone di una rete di comunicazione dati, basata su tecnologie miste (via etere e su cavo) e di telecamere dislocate sul territorio, collegate alle centrali di controllo ed al server su cui vengono registrate le immagini. Il sistema, a circuito chiuso, ed il relativo server non sono interconnessi con altri sistemi, archivi o banche dati.
2. Possono essere previsti altri sistemi a circuito chiuso, con registrazione locale, per il presidio di edifici pubblici e di altri siti comunali.
3. I sistemi sono forniti da ditta/e specializzata/e e devono essere conformi alle prescrizioni di legge, del Garante e del presente regolamento. Se è previsto l'accesso della ditta/e ai dati personali registrati, questa agisce come incaricata del trattamento dati, ai sensi del D. Lgs. 196/2003.

Art. 17

Sicurezza dei dati personali

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 31 del Codice, i dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono protetti da misure di sicurezza tali da ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato e trattamento non consentito o non conforme alle finalità di cui all'articolo 3 del presente regolamento.

Art. 18

Accesso alle centrali di controllo

1. I dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono custoditi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, presso la centrale di controllo ubicata nella sede del Comune di Monsummano Terme.
2. L'accesso alla centrale di controllo ubicata presso il Comune di Monsummano Terme è consentito al titolare, ai responsabili ed agli incaricati, individuati ai sensi degli articoli 5,6, e 7 del presente regolamento.
3. L'accesso da parte di soggetti diversi da quelli indicati al comma 2 del presente articolo è subordinato al rilascio, da parte del titolare o del responsabile, di un'autorizzazione scritta, motivata e corredata da specifiche indicazioni in ordine ai tempi ed alle modalità dell'accesso. L'accesso avviene alla presenza di incaricati del Comune di Monsummano Terme individuati ai sensi dell'articolo 7 del presente regolamento.
4. Fermo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, l'accesso alle centrali di controllo può essere consentito esclusivamente ad incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui all'articolo 3 del presente regolamento, nonché al personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali.
5. I responsabili impartiscono idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamenti di dati da parte dei soggetti autorizzati all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.
6. Gli incaricati vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni impartite dai responsabili e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

Art. 19

Accesso agli impianti e credenziali

1. L'accesso agli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento avviene esclusivamente da posizioni dedicate situate all'interno delle sedi del Comando Polizia Municipale di Monsummano Terme e della Stazione Carabinieri di Monsummano Terme. L'accesso può essere eseguito esclusivamente da operatori muniti di credenziali di accesso valide e strettamente



personali, rilasciate dal responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza e del trattamento dei dati.

2. Ai sensi e per gli effetti del comma 1 del presente articolo, l'accesso agli impianti di videosorveglianza è consentito esclusivamente al titolare, ai responsabili ed agli incaricati, individuati ai sensi degli articoli 5, 6, e 7 del presente regolamento, nonché da altri soggetti all'uopo autorizzati.

3. Un file di log, generato automaticamente dal sistema informatico, consente di registrare gli accessi logici effettuati dai singoli operatori, le operazioni dagli stessi compiute sulle immagini registrate ed i relativi riferimenti temporali. Tale file non è soggetto a cancellazione.

CAPO V TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 20

Tutela amministrativa e giurisdizionale

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale, si rinvia integralmente alle disposizioni contenute nella parte III del Codice.

2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241 è il responsabile della gestione tecnica e del trattamento dei dati personali, individuato ai sensi dell'articolo 6 del presente regolamento.

CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21

Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si rinvia al Codice, al provvedimento in materia di videosorveglianza emanato dal Garante per la protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010, nonché alle altre disposizioni normative vigenti in materia, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 22

Pubblicità del Regolamento

1. Il presente regolamento, al momento della sua entrata in vigore, sarà trasmesso in copia al Procuratore della Repubblica di Pistoia, al Prefetto di Pistoia nella sua qualità di Presidente del Comitato Provinciale dell'ordine e della sicurezza pubblica, al Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 23

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, dopo l'acquisita esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale che lo approva, è pubblicato per quindici giorni all'Albo Pretorio del Comune ed entrerà in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

